

**Decreto Legge n. 124/23 “Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell’economia nelle aree del mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione”.**

**Audizione del Presidente della Regione Puglia  
Michele Emiliano**

Camera dei Deputati, Commissione Bilancio, 4 Ottobre 2023

Il Decreto-Legge n. 124 del 19 settembre 2023 reca, tra le altre, disposizioni in materia di politiche di coesione, intervenendo in dettaglio sulla disciplina del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), nonché prevedendo misure per il rilancio dell’economia delle aree del Mezzogiorno a partire dalla strategia delle aree interne, e dalla istituzione di una Zona Economica Speciale unica.

**1. Appare necessario prevedere una concertazione che garantisca la condivisione fra Stato e Regioni, anche attraverso il raccordo istituzionale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, poiché il Decreto entra nel merito di materie costituzionalmente concorrenti: aspetto non assicurato nel DL.**

Il DL riguarda materie attribuite dalla Costituzione sia allo Stato che alle Regioni (i.e. Sviluppo Economico), pertanto, come chiarito in più circostanze dalla Corte Costituzionale (C.Cost. n. 165/2007; C.Cost. n. 232/2011), è necessario il coinvolgimento delle Regioni, laddove i procedimenti sono destinati ad esplicarsi entro ambiti di competenza regionale concorrente o residuale, come nel caso di specie.

In particolare, la sentenza n. 232/2011 è stata resa in un giudizio avviato da Regione Puglia con impugnativa diretta innanzi alla C.Cost. della dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 43 (di conversione del DL 31 maggio 2010, n. 78) relativo all’istituzione, «nel Meridione d’Italia», di «zone a burocrazia zero».

Nella sentenza si legge: “*Condotta alla stregua di siffatto canone ermeneutico [si vedano i precedenti citati], l’analisi della norma censurata – che, come detto, possiede un campo di applicazione generalizzato (riferito a tutti i procedimenti amministrativi in tema di nuove iniziative produttive) e quindi idoneo a coinvolgere anche procedimenti destinati ad esplicarsi entro ambiti di competenza regionale*

*concorrente o residuale – conduce a ritenere fondati i dubbi di legittimità costituzionale, in ragione della assenza nel contesto dispositivo di una qualsiasi esplicitazione, sia dell'esigenza di assicurare l'esercizio unitario perseguito attraverso tali funzioni, sia della congruità, in termini di proporzionalità e ragionevolezza di detta avocazione rispetto al fine voluto ed ai mezzi predisposti per raggiungerlo, sia della impossibilità che le funzioni amministrative de quibus possano essere adeguatamente svolte agli ordinari livelli inferiori”.*

**2. Il Decreto Legge definisce un (ennesimo) nuovo sistema di governance del Fondo di Sviluppo e Coesione, costituito da un articolato complesso di regole, organismi e procedure, del tutto differente da quelli vigenti, previsti dal DL n. 34/2019 e s.m.i. e dalla Legge di bilancio 2021.**

In particolare, si registra in pochissimi anni l'alternarsi nel tempo di numerose regole e strumentazioni: dapprima lo strumento dei cd. “Patti” regionali e delle città metropolitane utilizzati per il ciclo 2014/2020, che seguiva a sua volta quello degli “Accordi di Programma Quadro” del periodo precedente; successivamente l'introduzione nel 2021 dei cd. “Piani di Sviluppo e coesione”, approvati a livello territoriale solo lo scorso anno, per giungere nel 2023 al loro completo superamento con il ricorso al nuovo strumento e sistema di regole del cd. “Accordo per la coesione” previsto dall'attuale Decreto legge (da sottoscrivere da ciascuna amministrazione statale, regionale e provinciale destinataria dei fondi).

**Un rapido e continuo susseguirsi di regole e strumentazioni tecnico – operative che contrasta con la certezza e stabilità delle regole, indispensabile per favorire il buon andamento degli investimenti pubblici.**

Il nuovo Decreto oggetto dell'audizione odierna, sempre in relazione al medesimo ciclo di programmazione 2021/2027, innova e supera radicalmente quanto previsto dalle norme precedenti che facevano riferimento per lo stesso periodo di programmazione agli obiettivi strategici ed alle aree tematiche della coesione individuate nell'ambito del “Piano Sud 2030” predisposto nell'anno 2020.

La nuova priorità definita nel Decreto passa dalle politiche per la riduzione dei divari territoriali, alla coerenza con le politiche settoriali del Paese e con gli interventi previsti dal PNRR, come esplicitato nell'art. 1, comma 1 lettera a).

Il primo punto da sottolineare riguarda pertanto lo spostamento degli obiettivi strategici del FSC che si accompagna all'estrema variabilità ed il continuo mutamento delle strategie e delle regole spesso anche contraddittorie tra di loro che non consentono di mettere a disposizione dei soggetti attuatori un sistema di programmazione e di attuazione e gestione degli investimenti stabile e concretamente orientato alla “messa a terra” dei progetti finanziati. La fragilità ed incertezza dell'intero sistema di regole contribuisce a creare un quadro programmatico ed attuativo non coerente con gli obiettivi di investimento pubblici.

### **3. Strettamente collegato a questo aspetto, merita una menzione particolare il tema delle tipologie di investimento che possono essere promosse con le risorse del FSC del ciclo 2021/2027**

Sin dalla sua nascita avvenuta nel 2003 (all'epoca il fondo era denominato FAS – Fondo per le aree sottoutilizzate), la destinazione delle risorse è stata da sempre prevista nei medesimi ambiti di intervento delle politiche comunitarie ed in particolare dei fondi strutturali, con l'obiettivo di rafforzare gli obiettivi di coesione e di riduzione dei divari strutturali interni.

Tale decisione è stata presa sin dall'inizio di comune accordo con le Istituzioni comunitarie che hanno sempre considerato il valore aggiunto delle risorse dei fondi strutturali proprio nel carattere “addizionale” rispetto agli investimenti pubblici nazionali.

Al punto che dalla fine degli anni Novanta, grazie in particolare all'allora Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica Carlo Azeglio Ciampi, è stato coniato e condiviso con la Commissione Europea il termine di “programmazione unitaria”.

Come riportato nel 1998 nel documento dal titolo “Cento idee per lo sviluppo”, occorre promuovere una “Programmazione unitaria e integrata che assuma il territorio quale riferimento delle politiche di sviluppo, laddove le risorse dei fondi strutturali devono essere considerate come uno degli strumenti di finanziamento di una politica di sviluppo delle aree meridionali che, nel rispetto del principio di addizionalità, ha caratteristiche di unitarietà (la strategia di sviluppo è una sola, non ve ne sono diverse per ogni strumento) e di pluralità istituzionale (vi partecipano una molteplicità di soggetti) e finanziaria (è finanziata da una molteplicità di fonti di finanziamento). Le procedure, i metodi, le regole che si stabiliscono devono essere

quindi il più possibile coerenti e funzionali con l'insieme del processo di programmazione degli investimenti pubblici per il Mezzogiorno e per l'intero Paese”.

**Da sempre gli investimenti sono stati orientati a sostenere le imprese, la qualificazione delle dotazioni infrastrutturali, ma coerentemente con il crescente livello di terziarizzazione dell'economia europea, nazionale e meridionale, anche le strategie di innovazione e di sviluppo, della promozione dei servizi avanzati, così come delle politiche attive volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro duraturo e qualificato, con particolare riferimento ai giovani ed alle donne.**

Nel corso del tempo le politiche di coesione hanno pertanto registrato un'evoluzione di impostazione passando da politiche di solo investimento in conto capitale - in infrastrutture e dotazioni materiali e di incentivo alle imprese per investimenti in impianti - a politiche di intervento più articolate nella tipologia di spesa e negli strumenti che, sebbene sempre concentrate su finalità di modifica strutturale dei contesti, finanziano anche incentivi a più largo raggio, azioni immateriali e di servizio.

In particolare, si è fortemente incrementata l'attenzione sia ai campi dell'innovazione e della ricerca applicata per favorire lo sviluppo di sistemi di impresa più efficaci nell'affrontare i mutamenti, sia ai temi cruciali dell'istruzione, occupabilità, inclusione e benessere sociale come fattori e presupposti dello sviluppo e della competitività. Questa evoluzione, che ha visto nel tempo una crescita della dimensione relativa dell'intervento più immateriale accanto al più tradizionale e ancora relevantissimo intervento sulle dotazioni strutturali, ha interessato anche in primo luogo la politica di coesione europea, anche attraverso l'ampliamento di scopo dell'azione del Fondo storicamente dedicato alla crescita di opportunità per le risorse umane quale il Fondo Sociale Europeo, oltre che quella nazionale proprio tramite le risorse del FSC.

Orbene, il presente Decreto di cui oggi si parla, unitamente alla Delibera Cipess del 3 agosto scorso in corso di registrazione alla Corte dei Conti, rompe definitivamente questo legame virtuoso, vietando la possibilità di utilizzare il FSC per investimenti coerenti con quelle del Fondo Sociale Europeo, vale a dire con le politiche attive del lavoro e della formazione, con le politiche sociali, con il rafforzamento delle competenze dei giovani e dei lavoratori.

Tutto questo tramite una semplice delibera Cipess in pieno contrasto con quanto previsto da una norma dello Stato, ancora in vigore, che viceversa prosegue su questo percorso lungimirante, quale l'art. 44 comma 2 del DL 34 del 2019 e s.m.i, ma anche in totale contrasto con gli obiettivi della Unione Europea che ha definito il 2023 "Anno europeo delle competenze" e più in generale con le strategie ed i target del cd. "Pilastro europeo dei diritti sociali" rivolto ai Governi ed ai cittadini di tutta Europa.

Nel complesso quanto contenuto nel Decreto contrasta chiaramente con alcuni dei principi guida della Costituzione italiana e della stessa Europea, con specifico riferimento:

- al principio di prevalente destinazione delle risorse ad obiettivi di riequilibrio economico sociale, così come previsto dall'art. 119, comma 5 della Costituzione;
- al principio di addizionalità delle risorse: le risorse del FSC non possono essere sostitutive di spese ordinarie del bilancio dello Stato e degli enti decentrati, in coerenza e nel rispetto proprio del principio dell'addizionalità previsto per i fondi strutturali dell'Unione europea;
- al principio di sussidiarietà e di adeguatezza territoriale del livello di programmazione ed utilizzo delle risorse.

**4. Un altro aspetto rilevante riguarda l'istituzione di una serie di meccanismi sanzionatori dal punto di vista della decurtazione di risorse economiche che nulla hanno a che vedere con gli obiettivi di accelerazione e "messa a terra" dei progetti finanziati e che, laddove concretamente applicati, determinerebbero unicamente consistenti debiti fuori bilancio a carico dei già sofferenti bilanci regionali.**

In modo del tutto arbitrario e soprattutto divergente dalle regole dei fondi strutturali gestiti dall'Unione Europea, i commi 4, 5 e 7 dell'art. 2 prevedono il definanziamento in corso d'opera a carico dei singoli Accordi per la coesione (e quindi delle Regioni che poi a loro volta dovrebbero trasferire questi tagli ai singoli beneficiari, del tutto estranei ed incolpevoli di alcuna mancanza) nei casi in cui il trasferimento dei dati di monitoraggio nel sistema centrale avvenga anche in modo non completo (va ricordato al riguardo che il popolamento dei dati di monitoraggio nel sistema informatico è a cura dei diversi soggetti beneficiari dell'intervento che risultano i produttori dei dati richiesti).

Oppure nel caso in cui non venga trasmessa dalle Regioni la prevista relazione semestrale sullo stato di avanzamento dei progetti, anch'essa basata sui dati prodotti dai beneficiari (a tale proposito non si comprende inoltre per quale motivo non dovrebbe essere sufficiente una relazione annuale, anziché semestrale, atteso il continuo aggiornamento del sistema di monitoraggio, evitando di sobbarcare di eccessivi adempimenti tutti i soggetti a vario titolo impegnati nella realizzazione delle opere). O ancora nel caso in cui i singoli cronoprogrammi dei progetti possano registrare scostamenti rispetto a quanto inserito al momento della sottoscrizione dell'Accordo per la coesione. Tutti sappiamo in proposito come in fase di attuazione possano verificarsi modifiche dei cronoprogrammi dovute a fattori esterni, ma anche interni alle amministrazioni pubbliche in alcun modo riconducibili ad imperizia o inerzia deliberatamente perseguite.

**Come si vede si tratta di sanzioni finanziarie che in primo luogo sono legate a fattori ed a condizionalità esterne rispetto alla diretta responsabilità delle Amministrazioni regionali, ed in secondo luogo, aspetto ancora più rilevante, che possono verificarsi in qualsiasi momento, anche e soprattutto dopo che i progetti hanno aggiudicato le gare appaltate, ovvero hanno conseguito obbligazioni giuridicamente vincolanti nei confronti delle imprese private aggiudicatarie.**

Fino ad oggi e sin dalla nascita del FSC, le sanzioni hanno riguardato le fasi precedenti all'aggiudicazione delle gare pubbliche, mentre con l'attuale Decreto si introducono surrettizi momenti di sanzioni finanziarie che possono riguardare anche progetti che hanno già obbligazioni giuridicamente vincolanti, e di conseguenza imprese private in possesso di riconosciuti formali diritti a proseguire le attività ed a vedere riconosciute le relative risorse economiche.

Il sistema di sanzioni finanziarie previsto dal Decreto a carico delle Amministrazioni regionali si basa pertanto su azioni e comportamenti che non rientrano nella propria diretta sfera di competenza, ma che riguardano altri soggetti esterni (come nei casi dell'aggiornamento dei dati di monitoraggio, funzionali anche alla predisposizione delle relazioni richieste, così come alla modifica dei cronoprogrammi in corso d'opera).

Le conseguenze di tali meccanismi sanzionatori porterebbero alla messa in crisi dei bilanci regionali oppure al rischio che opere, pure in piena attuazione, vengano definanziate anche successivamente all'aggiudicazione degli appalti per un semplice cambiamento temporale dei cronoprogrammi di avanzamento fisico o finanziario.

Con la proliferazione incontrollata di contenziosi giudiziari ed amministrativi. Al riguardo è doveroso sottolineare che il dettato giurisprudenziale ha più volte dimostrato che l'automatismo della revoca scarica sulle amministrazioni regionali tutte le responsabilità amministrative e contabili: ciò significa che il mancato rispetto dei cronoprogrammi e il conseguente definanziamento non sollevano affatto le amministrazioni regionali dagli obblighi assunti nei riguardi dei singoli beneficiari finanziati, con tutto quanto ne consegue in termini degli inevitabili oneri a carico dei relativi bilanci.

Le forme di controllo sulla spesa appaiono pertanto nel complesso altamente sproporzionate rispetto alle inadempienze compiute dalle singole Amministrazioni, oltre che comportanti nei fatti l'impossibilità di fruire delle risorse atteso il quadro amministrativo foriero di plurimi contenziosi finanziari e giudiziari.

**5. Una ulteriore conferma di un impianto complessivo che anziché accelerare, appare viceversa destinato a produrre rallentamenti e criticità non solo di ordine finanziario, deriva da quanto disposto al comma 3 dell'articolo 1 che prende in considerazione le eventuali modifiche agli Accordi sottoscritti.**

Se, infatti, risulta condivisibile la circostanza in base alla quale una modifica del volume complessivo delle risorse assegnate a ciascun Accordo, in aumento o in diminuzione, debba nuovamente essere approvata dal Cipess, non si comprende per quale motivo la stessa procedura, ovvero una nuova approvazione in sede di Cipess, debba risultare necessaria nei casi in cui venga prevista una semplice modifica di alcune voci finanziarie interne al medesimo importo complessivo già stanziato.

Prevedere che i semplici spostamenti interni delle risorse già programmate ed approvate debbano ogni volta essere nuovamente approvate da una apposita deliberazione del Cipess, significa introdurre meccanismi di forte rallentamento rispetto all'esecuzione delle attività, con passaggi amministrativi che l'esperienza insegna risultano spesso articolati e soprattutto lunghi dal punto di vista della esecutività dei provvedimenti (sulla base dell'esperienza condotta fino ad oggi i tempi necessari per rendere esecutiva una deliberazione del Cipess, che avviene solo con la sua pubblicazione ufficiale, risultano non inferiori ai tre mesi, ma spesso ben maggiori).

**6. Un ulteriore aspetto di particolare rilievo risulta quello trattato nell'articolo 1 al comma 5, relativamente all'utilizzo di una quota delle risorse del FSC per assicurare il cofinanziamento regionale ai programmi dei fondi strutturali.**

Il comma in questione lascia invariata l'impostazione normativa precedente (articolo 1, comma 52, Legge n. 178 del 2020 e articolo 23, comma 1-ter, del DL 152 del 2021), limitandosi a definire che la quota FSC per il cofinanziamento viene definita nei singoli "Accordi" e non più previa deliberazione del Cipess, mentre non accoglie le numerose e unanimesi richieste delle Regioni che hanno chiesto di poter utilizzare una quota del FSC per finanziare l'intera quota di cofinanziamento regionale per tutti i Programmi Europei.

**E' questo un tema fondamentale per sostenere i bilanci regionali fortemente in sofferenza per le ingenti risorse impiegate durante l'emergenza sanitaria, il cui mancato accoglimento, unitamente alla attuale mancata disponibilità di tali risorse nelle quote sia pure comunque definite dalla norma suindicata, sta determinando un rallentamento dell'avvio della nuova programmazione comunitaria 2021/2027 nell'intero Paese.**

**7. Un altro tema molto importante introdotto dal Decreto che non risulta condivisibile, riguarda la nuova governance assegnata alla strategia nazionale per le Aree Interne, (art. 7).**

Pur essendo quello delle aree interne uno strumento di sviluppo locale, il decreto pone un forte accentramento nelle amministrazioni nazionali, istituendo una Cabina di Regia che assegna un ruolo assolutamente marginale alle Regioni e ai territori direttamente interessati (art. 7 comma 2).

La strada da seguire è quella intrapresa fino ad oggi, consistente nel rafforzare la partecipazione delle Regioni in ordine alle funzioni di indirizzo e di coordinamento per la promozione e lo sviluppo delle aree interne. Così come risulta indispensabile salvaguardare le strategie già attuate dalle Regioni nell'ambito della programmazione comunitaria 2021/2027, evitando anche in questo caso rallentamenti nei percorsi programmatori ed attuativi.

Il decreto in oggetto individua un percorso molto più articolato e farraginoso di quello attuale: da qui la necessità di semplificare le procedure, eliminando fra gli altri



il passaggio dell'approvazione del Cipess delle modalità operative del nuovo "Piano strategico nazionale delle aree interne" che il decreto introduce, così come l'approvazione prevista in capo alla Cabina di regia dell'elenco e della descrizione delle operazioni da finanziare con le risorse europee o regionali.

Più di qualche dubbio inoltre deriva dalla scelta dello strumento attuativo da utilizzare, ed in particolare dalla reintroduzione degli Accordi di Programma Quadro – APQ che, come evidenziato su tutto il territorio nazionale dalle esperienze condotte fino a oggi in tema di aree interne, hanno rappresentato invece un notevole appesantimento amministrativo nel corso dell'intero periodo 2014- 2020 (a partire ad esempio, ma non solo, dai tempi eccessivamente lunghi necessari per la sottoscrizione da parte di tutte le amministrazioni coinvolte una volta approntata in tutta la documentazione, per non parlare poi dei lunghi adempimenti in caso di modifica di alcune delle sue parti).

#### **8. Il modello di governance e la riforma delle ZES, come delineate dal Capo 3 del DL (artt. 9- 17) presentano numerosi punti di criticità.**

In via generale, pur essendo indubbio che l'istituzione di Zone Economiche Speciali possa rappresentare un vantaggio competitivo per la crescita e lo sviluppo del Mezzogiorno, l'inversione di tendenza nel modello organizzativo porta con sé una serie di rischi concreti e attuali. Le ZES regionali/interregionali, istituite ex Legge 123/2017, nascevano intorno alle aree portuali (porti, retroporti, interporti), oltre che su aree logisticamente e funzionalmente collegate alle principali infrastrutture logistiche.

La finalità era, evidentemente, quella di stimolare gli investimenti produttivi nei luoghi più vicini alle aree di scambio mercantili quali, per l'appunto, i porti, gli aeroporti, gli interporti. Si voleva, in sostanza, cogliere il vantaggio di prossimità di queste aree rispetto ai flussi commerciali, incentivando gli operatori economici a realizzare iniziative produttive legate a questi flussi, in ragione dell'effetto moltiplicatore di sviluppo derivante dalla lavorazione/trasformazione delle merci in determinate zone e dal loro, successivo, transito.

Il valore aggiunto delle ZES era rappresentato anche dalla previsione di istituire le Zone Franche Doganali intercluse ZFD. ZES (funzionalmente collegate ai porti) e ZFD avrebbero avuto il vantaggio di favorire la crescita sistematica, sia della produzione industriale che dei traffici modali/intermodali in preordinate aree del

Paese. Di tale disegno non vi è più traccia nel decreto. Il rischio concreto è che l'istituzione di un'unica ZES, che copra integralmente i territori di tutte le regioni coinvolte, potrebbe condurre alla frammentazione degli investimenti in più aree, e non tener conto delle vocazioni (specializzazioni) territoriali, oltre che delle scelte di pianificazione/programmazione locale.

**9. Molte delle considerazioni fatte nei punti precedenti in ordine alle competenze, al coinvolgimento delle Regioni, all'incertezza dei procedimenti possono essere estese al tema della ZES Unica.**

In particolare, con riferimento all'organizzazione l'art. 10, comma 3, lett. e) del DL prevede che la Struttura di missione ZES definisca in raccordo con le "amministrazioni centrali" competenti, le attività necessarie a promuovere l'attrattività della ZES unica per le imprese. E' necessario evidenziare, tuttavia, che le politiche di attrazione degli investimenti ricadono su singole collettività locali e su specifici territori rendendo, pertanto, necessario il coinvolgimento anche delle Amministrazioni territoriali e non solo di quelle centrali poiché può ritenersi materia concorrente Stato-Regioni (cfr. C. Cost. n. 61/2018).

Le ricadute e gli effetti di nuovi investimenti produttivi (e/o ampliamenti degli investimenti esistenti) sulle collettività locali, imporrebbero il ricorso allo strumento dell'Intesa Stato- Regione anche nella fase autorizzativa.

Il DL sopprime la figura dei Commissari ZES, istituendo a livello centrale (presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, alle dirette dipendenze del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR) la Struttura di missione per la ZES. Orbene, se prima era previsto che i Commissari fossero nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, d'intesa con il Presidente della Regione interessata, quindi garantendo il coinvolgimento delle Regioni, con la soppressione della figura del Commissario e la devoluzione delle relative competenze alla Struttura di missione di livello centrale, viene meno il coinvolgimento regionale nell'individuazione del soggetto attuatore.

**Sarebbe, pertanto, opportuno prevedere l'intesa in sede di Conferenza Stato – Regioni prima dell'approvazione del DPCM che, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del DL, definirà l'organizzazione della Struttura di missione ZES.**

L'art. 11, comma 2, del DL prevede, altresì, che la Struttura di missione della ZES predisponga lo schema di Piano strategico della ZES unica garantendo la piena partecipazione delle Regioni interessate senza, tuttavia, chiarire quali siano le modalità di tale coinvolgimento; a tal riguardo, la previsione di una Conferenza di servizi istruttoria potrebbe rappresentare uno strumento utile per garantirne l'effettivo coinvolgimento.

L'art.13 del DL introduce lo Sportello Unico digitale ZES (S.U.D. ZES) stabilendo al comma 2 che lo stesso rappresenta il “livello essenziale delle prestazioni”. La Costituzione prevede che lo Stato possa legiferare in maniera esclusiva nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, tuttavia, non è chiaro nel caso di specie, quali siano i diritti civili e sociali garantiti su tutto il territorio nazionale atteso che la norma in esame fa riferimento essenzialmente a procedimenti amministrativi inerenti le attività economiche e produttive, peraltro nel solo territorio delle regioni del Mezzogiorno.

**L'accentramento nello Sportello unico digitale ZES delle competenze in relazione a vari procedimenti amministrativi tra cui quelli inerenti le attività economiche e produttive di beni e servizi e “a tutti i procedimenti amministrativi concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi” senza tener conto di procedure speciali previste dalle norme regionali (es. Codice del Commercio L.R.24/2015 e s.m.i.) alimenta un clima di incertezza che potrebbe rallentare anziché agevolare l'avvio di nuove iniziative, oltre che appresentare anche fonte di contenzioso attivato dai privati.**

In ultimo, in relazione al procedimento unico, l'art.14 co.4 del DL introduce la possibilità di proporre protocolli o convenzioni per individuare ulteriori procedure semplificate e regimi speciali, sottoponendoli all'approvazione della Cabina di regia; tuttavia è stabilito che la proposta possa essere avanzata dalla Regione interessata “Entro sessanta giorni dalla data di cui all'art.22 co.2” del DL.

A tal riguardo si ritiene che sarebbe più opportuno non stabilire un vincolo temporale in ordine alla possibilità di avanzare le predette proposte soprattutto alla luce della continua evoluzione normativa sia nazionale che regionale o comunque precisare se la decorrenza del termine coincida con la data del 1° gennaio 2024 o con la data di cui all'art.10 co.5 del DL, poiché l'art.22 co.2 contiene entrambi i riferimenti.

In riferimento alla previsione di cui all'art. 16 (Credito d'imposta ZES unica) la nuova formulazione della norma, in merito alla fonte finanziaria per il 2024 (comma 6) fa riferimento a "risorse europee e nazionali della politica di coesione". Si chiede che venga omesso il riferimento alle risorse nazionali. Da ultimo la previsione che non siano agevolabili progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro appare limitante, in quanto penalizzerebbe la nuova creazione di piccole imprese.